

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 407 Sospensione dell'esecuzione

Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'[articolo 373](#), con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.